REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-07-2012 *(punto N 16)*

Delibera *N 643* *del 16-07-2012*

Proponente
LUIGI MARRONI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile EDOARDO MICHELE MAJNO
Estensore KATIA BELVEDERE
Oggetto
Modifica schema tipo "Accordo pagamenti" fornitori di beni e servizi di cui alla DGR 519/2012.

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
LUCA CECCOBAO	ANNA MARSON	RICCARDO NENCINI
GIANNI SALVADORI	CRISTINA SCALETTI	GIANFRANCO SIMONCINI
STELLA TARGETTI	LUIGI MARRONI	

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion	*Pubblicazione*	*Tipo di trasmissione*	*Riferimento*
A	Si	Cartaceo+Digitale	SCHEMA TIPO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

Visto il DPEF 2012 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011;

Vista la L.R. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

Ricordata la recente normativa nazionale (D.L. 185/2008, D.M. 19 maggio 2009 e D.L. 194/2009) che, al fine agevolare il reperimento della liquidità alle imprese creditrici delle amministrazioni pubbliche, ha facilitato la cessione agli intermediari finanziari dei relativi crediti;

Vista la DGR 519/2012 con la quale la Regione Toscana promuove, quale strategia per migliorare la situazione di tensione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale, la sottoscrizione di accordi di pagamento volti a favorire il reperimento della liquidità delle imprese che hanno crediti verso il servizio sanitario regionale, anche in coerenza agli obiettivi perseguiti dal legislatore nell'adottare le norme espressamente richiamate;

Visto che la suddetta deliberazione approva lo schema tipo Accordo Pagamenti, per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli ESTAV e delle Aziende sanitarie attraverso la cessione dei crediti a favore di banche o intermediari finanziari;

Considerato che in seguito ai recenti confronti intervenuti con le associazioni bancarie e con le associazioni dei fornitori di beni e servizi, sono state condivise modifiche e integrazioni al suddetto schema tipo;

Ritenuto pertanto necessario modificare lo schema tipo "Accordo pagamenti" approvato, come allegato A, con la citata DGR 519/2012, sostituendolo integralmente con l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

a voti unanimi;

DELIBERA

1. di modificare lo schema tipo "Accordo pagamenti" approvato, come allegato A, con la citata DGR 519/2012, sostituendolo integralmente con l'allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore generale
Edoardo Michele Majno

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO PAGAMENTI

TRA

l'"**Impresa**" [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

il "**Cessionario**" [Ragione sociale], [P.l.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] e/o il "**Mandatario all'Incasso**" [Ragione sociale], [P.l.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città];

E

ESTAV/AZIENDA SANITARIA_____

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale della Toscana ha approvato la Deliberazione n. ___ del _____ , che prevede la razionalizzazione del sistema di liquidazione e di pagamento dei crediti sanitari, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con gli ESTAV/Aziende sanitarie, attraverso la definizione di un modello di accordo pagamenti tra ESTAV /Azienda sanitaria e imprese, allegato alla stessa deliberazione;

- In particolare, tali accordi di pagamento dovranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2012 derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura già in corso e da nuovi contratti e/o rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e ESTAV/Azienda sanitaria a seguito delle procedure di selezione (di seguito i "**Crediti**").

- In base a quanto indicato nell'accordo tipo approvato con la deliberazione soprarichiamata, l'Impresa e l'eventua1e Cessionario e/o Mandatario all'incasso (come di seguito definiti) e gli ESTAV/Aziende sanitarie, con la stipula dell'accordo (di seguito anche l' "**Accordo Pagamenti**"), regolano i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture (nessuna esclusa) (emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente accordo e per tutta la durata dell'accordo cioè al 31 dicembre 2012) in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere o che saranno stipulati con gli ESTAV/Aziende sanitarie a seguito delle procedure di selezione.

- La predetta deliberazione n._____ del _____ della Giunta regionale demanda la sottoscrizione degli accordi ai direttori generali degli ESTAV/Aziende sanitarie e prevede che la Regione stessa fornirà il necessario supporto tecnico senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto o a titolo di garanzia per il pagamento dei predetti crediti. Prevede inoltre che il coordinatore ESTAV fornirà alla Regione Toscana apposita reportistica sintetica sull'andamento delle operazioni.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e l'ESTAV/Azienda sanitaria _____ (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 — Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

"Cessionari e/o Mandatari all'Incasso" indica i cessionari pro-soluto o pro-solvendo o i mandatari all'incasso dei Crediti derivanti dai Contratti, che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente Accordo Pagamenti.
"Cessionari Successivi" indica i cessionari pro-soluto o pro-solvendo che siano divenuti tali successivamente al presente Accordo Pagamenti.
"Contratti": tutti i contratti e/o rapporti di fornitura in essere (senza possibilità di esclusioni da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso) tra l'Impresa e l'ESTAV/Azienda sanitaria _____alla data della sottoscrizione del presente accordo, nonché i contratti e/o i rapporti di fornitura (senza possibilità di esclusioni da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso) che saranno stipulati tra l'Impresa e l'ESTAV/Azienda sanitaria, secondo le procedure di selezione, successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Si chiarisce che il termine fornitura si intende riferito sia alle forniture di beni che alle prestazioni di servizi.
***"Data di Certificazione"*:** il giorno lavorativo in cui viene rilasciata la Certificazione come risultante nell'atto medesimo.
"Data di Richiesta" : il giorno lavorativo di richiesta di certificazione della specifica Fattura .
"Data di Pagamento" l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 120° giorno dalla data di certificazione del credito ed indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti.
"Fattura" indica ciascuna fattura emessa a partire dal giorno di sottoscrizione del presente Accordo Pagamenti e per tutta la durata dello stesso (cioè al 31 dicembre 2012).
"Liquidazione": le procedure con cui gli uffici competenti degli ESTAV/Aziende sanitarie verificano internamente il Credito richiesto in fattura autorizzando l'emissione della relativa Certificazione.
"Certificazione": l'atto con cui l'ESTAV/Azienda sanitaria certifica che il Credito è certo, liquido ed esigibile.
"Crediti": ha il significato di cui alle Premesse.

Art. 2 — Oggetto dell'accordo

2.1 Le Parti, con il presente Accordo Pagamenti, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di pagamento delle forniture sanitarie relative ai Contratti.

2.2 Il presente Accordo Pagamenti si applica a tutti i Contratti tra l'ESTAV/Azienda sanitaria e l'Impresa _____.

Art. 3 — Ammissibilità dei Crediti

3.1 Le disposizioni del presente Accordo Pagamenti si applicheranno anche a tutti i Crediti pe Fatture, comunque emesse a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.12.2012, derivanti dai Contratti che siano stati ceduti pro soluto o pro solvendo dall'Impresa a

terzi o in relazione ai quali l'Impresa abbia rilasciato mandato all'incasso a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il relativo Cessionario e/o Mandatario all'Incasso sottoscrivano il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
b) il relativo contratto di cessione o il mandato all'incasso siano stati validamente stipulati tra le parti, siano pienamente efficaci e siano stati notificati all'ESTAV/Azienda sanitaria ceduto entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso l'Impresa ed il Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso dovranno dare adeguata evidenza della cessione e/o del mandato all'incasso e della loro notifica mediante comunicazione scritta all'ESTAV/Azienda sanitaria e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna fattura ceduta del nominativo del Cessionario e/o Mandatario all'Incasso secondo le procedure tecniche deliberate da ESTAV o dall'Azienda sanitaria.

3.2 Qualora sia stato sottoscritto il presente Accordo Pagamenti e siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 3.1, tutti i Crediti (senza eccezione alcuna), relativi a tutte le Fatture derivanti dai Contratti e che saranno emesse dal giorno di sottoscrizione del presente accordo fino alla data di scadenza di cui all'art. 11 che segue, saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo art. 4 e purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente art. 3.1 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso (salvo i mandati all'incasso di cui all'art. 3.1), pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che in qualsivoglia modo ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti;
- siano rispettate le procedure previste al successivo articolo 4.1 per l'invio all'ESTAV/Azienda sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

Art. 4 — Procedura di Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario o Mandatario all'Incasso dovrà, a pena di inammissibilità, inviare all'ESTAV/Azienda sanitaria tutte le fatture relative ai Crediti secondo le procedure tecniche indicate nelle delibere dell'Ente che individuano specificamente la procedura di certificazione. L'invio delle Fatture secondo tali procedure sarà considerato come una richiesta di certificazione e la data in cui l'invio stesso è effettuato come Data di Richiesta.

4.2 L'ESTAV/Azienda sanitaria procederà a rilasciare la Certificazione dei Crediti entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Data di Richiesta, a condizione che in relazione a tali Crediti siano state rispettate le procedure indicate nelle delibere dell'Ente che individuano specificamente la procedura di certificazione. Resta impregiudicato il diritto dell'ESTAV/Azienda sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della fattura e/o contestazione della fornitura resa nell'ambito del Contratto, fermo restando l'obbligo dell'ESTAV/Azienda sanitaria di dare comunicazione in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro il medesimo termine di 60 (sessanta) giorni di calendario.

4.3 L'ESTAV/Azienda sanitaria procederà al pagamento dei Crediti certificati alla Data di Pagamento.

4.4 Qualora l'ESTAV/Azienda sanitaria non proceda al pagamento totale o parziale dei Crediti certificati alla Data di Pagamento, sarà tenuto a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, oltre all'ammontare capitale dei Crediti, gli interessi, senza capitalizzazione, che matureranno dalla Data di Pagamento pari: al tasso legale pro tempore vigente, dalla Data di Pagamento per i primi 90 giorni e successivamente al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale uropea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale maggiorato di [3,5] punti percentuali, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.2 del presente Accordo Pagamenti..

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario e/o Mandatario al1'Incasso

5.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Pagamenti l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso non potrà richiedere all'ESTAV/Azienda sanitaria sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente Accordo Pagamenti e rinuncia altresì al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute a qualsivoglia titolo all'ESTAV/Azienda sanitaria con ogni eventuale importo dovuto dall'ESTAV/Azienda sanitaria all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso ai sensi del presente Accordo Pagamenti.

5.2 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso si impegnano, con la stipula del presente Accordo Pagamenti, a rimborsare all'ESTAV/Azienda sanitaria qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata dallo stesso per errore. Tale rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso delle somme non dovute.

5.3 In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme di cui al precedente art. 5.2 nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso sarà tenuta a corrispondere a prima domanda all'ESTAV/Azienda sanitaria – ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dall'ESTAV/Azienda sanitaria – gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito alla data di effettivo rimborso.

5.4 Per il periodo di un anno decorrente dalla Data di Richiesta, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti certificati a condizione che vengano rispettati dall'ESTAV/Azienda sanitaria i termini di cui all'art. 4.3 e 4.4 del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.2.

Art. 6 — Crediti non certificati

6.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso prende atto sin da ora che l'ESTAV/Azienda sanitaria avrà il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di effettuare la Liquidazione dei Crediti, fermo restando che la Liquidazione dovrà essere condotta secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili dell'ESTAV/Azienda sanitaria.

6.2 Decorso 1'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data di Richiesta, i Crediti o la porzione dei Crediti che non saranno certificati ai sensi dell'art. 4.2 che precede, verranno espunti dal presente accordo e riacquisteranno lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e gli ESTAV/Aziende sanitarie avranno, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le originarie pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano.

Art. 7 - Cessione dei Crediti

7.1 L'Impresa, ovvero il Cessionario, potranno a loro discrezione decidere se cedere agli Istituti di credito o finanziari, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità o concedere mandati all'incasso, ovvero utilizzare qualsiasi altra forma tecnica che possa loro consentire di finanziarsi attraverso le Fatture oggetto dell'Accordo Pagamenti. Qualora la forma tecnica prescelta fosse la cessione pro-soluto, per la quale l'ESTAV/Azienda sanitaria presta sin da adesso il proprio consenso, la cessione dovrà essere effettuata secondo i termini e le condizioni di seguito indicate.

7.2 Gli atti di cessione dovranno contenere il riferimento al presente Accordo Pagamenti, nonché contenere un impegno di ciascun Cessionario Successivo a rispettare integralmente i termini del presente Accordo Pagamenti, inclusi gli obblighi di cui all'articolo 5, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero per ciascun ulteriore cessionario nell'eventualità di successive cessioni dei Crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere formalizzati nel rispetto delle forme previste dell'art.69 del R.D. n. 2440/1923, e notificati nella loro versione integrale all'ESTAV/Azienda sanitaria, a mezzo ufficiale giudiziario ovvero tramite posta elettronica certificata. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'ESTAV/Azienda sanitaria ceduto entro e non oltre il termine del _____. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto:

a) tutti i Crediti derivanti dalle Fatture congiuntamente ad un solo Cessionario Successivo;
b) l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi.

7.3 In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure previste al precedente articolo 7.2, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati dall'ESTAV/Azienda sanitaria ceduto ai rispettivi cedenti.

Art. 8 - Dichiarazioni e garanzie

8.1 L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso dichiarano e garantiscono ciascuno all'ESTAV/Azienda sanitaria che, alla data di stipula del presente accordo:

a) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;

b) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a:

1. il suo atto costitutivo e il suo statuto;

2. leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili;
3. contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso;
4. eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per 1° stesso;
c) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

8.2 L'Impresa dichiara e garantisce altresì all'ESTAV/Azienda sanitaria alla data di stipula del presente accordo che relativamente ai Crediti ceduti al Cessionario, non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

8.3 Il Cessionario dichiara e garantisce altresì all'ESTAV/Azienda sanitaria alla data di stipula del presente Accordo Pagamenti che:
a) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e gli stessi non sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire - o condizionare - la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;
b) che i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati all'ESTAV/Azienda sanitaria sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;
c) di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi;
d) che la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

8.4 Il Mandatario all'Incasso dichiara e garantisce altresì all'ESTAV/Azienda sanitaria, alla data di stipula del presente accordo:
a) che i mandati all'incasso conferitigli dall'Impresa e debitamente notificati agli ESTAV/Aziende sanitarie sono validi, vincolanti, pienamente efficaci e non siano stati revocati dall'Impresa antecedentemente alla sottoscrizione del presente accordo;
b) che la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa mandante.

8.5 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente art. 8 si intenderanno reiterate, per tutta la durata del presente accordo ed in particolar modo alla Data di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate e i mandati all'incasso rilasciati nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.2.

8.6 L'Impresa e il Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso saranno penalmente responsabili per le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo che risultino non veritiere e dovranno mallevare l'ESTAV/Azienda sanitaria da ogni danno o costo anche indiretto subito per effetto delle stesse.

Art. 9 — Comunicazioni

9.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo Pagamenti dovrà essere inviata alle parti del presente accordo agli indirizzi indicati in epigrafe, presso cui eleggono domicilio, ovvero ad altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le modalità di seguite indicate.

9.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Pagamenti potrà essere effettuata per iscritto ed inviata tramite le seguenti modalità alternative:
a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) posta elettronica certificata;
c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
d) corriere espresso.

9.3 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente accordo, qualsiasi comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi si intenderà ricevuta/o alla:
a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezze lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17,00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successive.

9.4 Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente Accordo Pagamenti si devono intendere esclusivamente le comunicazioni ed i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente Accordo Pagamenti, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

Art. 10 – Miscellanea

10.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente Accordo Pagamenti tra l'ESTAV/Azienda sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro con la conseguenza, inter alia, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra l'ESTAV/Azienda sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso in virtù del presente Accordo Pagamenti.

10.2 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente Accordo Pagamenti debbano essere effettuati in un giorno non lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 11 – Durata

11.1 Il presente Accordo Pagamenti ha validità dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Pagamenti e fino al 31 dicembre 2012.

11.2 Il presente Accordo Pagamenti sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per fatture emesse in tale periodo nell'ambito dei Contratti, indipendentemente dalla eventuale durata più lunga dei Contratti.

11.3 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente Accordo Pagamenti saranno regolati ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura.

Art. 12 -Risoluzione e Recesso

12.1 L' ESTAV/Azienda sanitaria avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Pagamenti, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
(a) non correttezza, non veridicità, non completezza delle dichiarazioni e garanzie rese dall'Impresa, dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo Pagamenti, ferme restando le responsabilità penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci;
(b) violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso dell'obbligo di non attivare procedure giudiziali nei confronti degli ESTAV/Aziende sanitarie, relativamente ai Crediti, fermo restando quanto stabilito all'art. 6.2;
(c) violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori relativi ai Crediti separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti.
In tale ipotesi l'ESTAV/Azienda sanitaria avrà altresì diritto a richiedere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della predetta risoluzione.

12.2 Oltre che nei casi sopra indicati, il presente Accordo Pagamenti potrà essere risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, nonché dagli eventuali Cessionari Successivi, qualora una sola Fattura relativa ai Crediti derivanti dai Contratti non venga pagata dall'ESTAV/Azienda sanitaria entro 365 giorni dalla Data di Certificazione, fatto salvo che il mancato pagamento dipenda da quanto previsto al punto 6.2 che precede. In tal caso non verranno in alcun modo pregiudicati i diritti dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso relativi ai Crediti rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Pagamenti, restando pertanto impregiudicato per l'Impresa e/o per l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e l'ESTAV/Azienda sanitaria ogni diritto di natura sostanziale e processuale relativo a tali crediti non pagati quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge (ai sensi del d.lgs. 231/2002, ove applicabile).

12.3 In ogni caso l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso avranno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Pagamenti, dandone comunicazione all'ESTAV/Azienda sanitaria tramite le modalità indicate al punto 9.2. Il recesso avrà validità trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione ai Crediti esistenti alla data del recesso stesso per i quali il presente Accordo Pagamenti manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse successivamente alla data dello stesso. In caso di recesso ai sensi del presente articolo resta inteso che non verranno in alcun modo pregiudicati i diritti dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso relativi ai Crediti non pagati rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Pagamenti, restando pertanto impregiudicato per l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e l'ESTAV/Azienda sanitaria ogni diritto di natura sostanziale e processuale relativo a tali Crediti non pagati quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziali nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista negli originari contratti e/o rapporti di fornitura.

Art. 13 — Spese

13.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente Accordo Pagamenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.2 che segue.

13.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente Accordo Pagamenti per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 14 - Legge regolatrice e foro competente

Il presente Accordo Pagamenti è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Accordo Pagamenti sarà devoluta in via esclusiva al Foro di _____.

Art. 15 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente Accordo Pagamenti ed eventuali liti connesse c/o conseguenti allo stesso, presso i rispettivi indirizzi in epigrafe indicati.

Firma Impresa/Cessionario/Mandatario all'incasso .....

Firma ESTAV/Azienda sanitaria .....

Clausole vessatorie

Per approvazione espressa delle clausole, di cui agli art. 4 "Procedura di Certificazione e pagamento dei Crediti", 5 "Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario e/o Mandatario al1'Incasso", 7 "Cessione dei Crediti", 14 "Legge regolatrice e foro competente", ...

Firma Impresa/Cessionario/Mandatario all'incasso .....